



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 30 del 27.12.2025

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI 2026 in via provvisoria

=====

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **14:00**, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Campoli Matteo	X	
Del Monte Fabio	X	
Caponera Alfredo	X	
De Paolis Ottaviano		X
Pica Renzo	X	
Faraone Alessia	X	
Cinti Fausto	X	
Cafolla Alvaro	X	
Potenziani Danilo	X	
Buccitti Francesco	X	
Lisi Elia		X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede in Signor **CAMPOLI MATTEO**, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000, il Segretario Comunale **Dott.. Franco Loi**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI 2026 in via provvisoria.

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'o.d.g. e ne illustra il contenuto.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Buccitti il quale evidenzia il fatto che la tassa è interamente a carico dei cittadini e i margini di manovra sono nulli

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]";*

- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 3 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";*

CONSIDERATO che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che recita *"In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*, non si ritiene applicabile alla TARI stante la necessità di determinare le tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato per ciascuna annualità e considerando la base imponibile in continua evoluzione, dovendo garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

VISTO L'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]".* L'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";*

VISTO, altresì, l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";*

RICHIAMATO l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 che è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: *"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

Vista la deliberazione ARERA deliberazione 5 agosto 2025 397/2025/r/rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento dei piani

economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2026-2029, delle entrate tariffarie di riferimento;

RILEVATO, pertanto, che occorre procedere all'approvazione delle tariffe provvisorie TARI per l'annualità 2026 sulla base del Piano Finanziario predisposto per l'anno 2025, da sottoporre a ulteriore approfondimento in considerazione dell'adozione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);

RITENUTO opportuno adottare il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), il quale definisce i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, confermando la durata quadriennale e l'impostazione generale già propria del MTR-2, fondata sulla verifica e trasparenza dei costi; metodo che richiede che la determinazione delle entrate tariffarie, risultanti dal Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore, avvenga sulla base di dati certi, validati dal competente organismo e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Rilevato che, allo stato attuale, non è ancora possibile procedere alla completa revisione del Piano Finanziario TARI, poiché essa è subordinata all'adozione di successivi provvedimenti attuativi che, ad oggi, non risultano ancora emanati;

Ritenuto che i Comuni avranno tempo sino al 30 aprile 2026 per approvare le tariffe TARI relative all'annualità 2026 e quindi per determinare il gettito in ottemperanza a quanto previsto nel Piano Finanziario che dovrà essere aggiornato. Nel frattempo, ai fini della determinazione delle grandezze di bilancio previsionale – la cui approvazione ad oggi resta fissata al 31 dicembre 2025 – l'importo in entrata a titolo di TARI è desunto dal PEF pluriennale da ultimo emanato nel 2024, considerando la colonna relativa al 2025 e nel caso del Comune di Fumone, l'importo da inserire all'interno del bilancio di previsione 2026 - 2028 risulta essere pari ad € 268.000,00. Naturalmente a seguito di revisione del Piano Finanziario e tariffe TARI 2026 sarà necessario provvedere alla variazione dell'importo in entrata sulla base dei nuovi importi emergenti dal prospetto aggiornato;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, stabilendo che la stessa definisca criteri e metodi tariffari finalizzati ad assicurare trasparenza, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria del servizio;

CONSIDERATO che, conseguentemente, si ritiene opportuno alla data odierna applicare in via provvisoria le tariffe TARI nei medesimi valori previsti per l'annualità 2026 rinviando l'approvazione definitiva delle stesse al 30/04/2026 o al termine successivo stabilito dalle norme statali per l'approvazione di bilancio l'approvazione definitiva delle tariffe TARI 2026, non essendo emersa alcuna rassicurazione sulla possibilità di procedere ad un'adozione legittima delle stesse successiva all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2024;

CONSIDERATO che alla data odierna, assumendo quanto prescritto ai punti precedenti, le tariffe possono essere determinate dall'applicazione della metodologia di calcolo in uso presso questo Comune, assumendo come valore di partenza quello del Piano Finanziario 2024-2025, da ripartire sulle utenze domestiche e non domestiche e poi sulle diverse categorie, in base alle posizioni debitorie presenti nella banca dati TARI comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 03.12.2025 ad oggetto "Approvazione delle tariffe TARI 2026 in via provvisoria" e di farne proprio il contenuto;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale vigente, approvato con Deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16.11.2020,
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 48 del TUEL 267/2000 circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio;

Con n. 9 (nove) favorevoli, n. 0 (zero) contrari e n. 0 (zero) astenuti su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2026, in via provvisoria in attesa di definizione del nuovo PEF, le tariffe della TARI nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2025, come di seguito riportato:

UTENZE DOMESTICHE:	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/mq	Euro/Persona
Famiglie		
Famiglie di 1 componente	0,329641	92,26
Famiglie di 2 componenti	0,369841	80,94
Famiglie di 3 componenti	0,414061	70,85
Famiglie di 4 componenti	0,442201	61,57
Famiglie di 5 componenti	0,470341	62,07
Famiglie di 6 o più componenti	0,466421	61,34
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,329641	122,52

	UTENZE NON DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Euro/mq	Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,622812	1,086893
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,965359	1,671655
3	Stabilimenti balneari	0,653953	1,139013
4	Esposizioni, autosaloni	0,448425	0,776716
5	Alberghi con ristorante	1,563258	2,708970
6	Alberghi senza ristorante	0,934218	1,620806
7	Case di cura e riposo	1,177115	2,044122
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,152202	1,999630
9	Banche ed istituti di credito	0,629040	1,095792
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,220712	2,117853
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,282993	2,224635
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,046324	1,816574
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,314133	2,278027
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,809656	1,407241
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,952902	1,651315

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,705732	8,115470
17	Bar, caffè, pasticceria	4,055129	6,201013
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,022271	3,089065
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,192299	3,807305
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,966776	10,666809
21	Discoteche, night club	1,606855	2,787786
22	Locali destinati ad utenze non domestiche INATTIVI	1,152202	1,785383

2) di dare atto che, in forza dell'art. 7 "Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficarie" del Regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 31/07/2021, verranno applicate le seguenti riduzioni superficarie per la componente TARI:

	% di riduzione della superficie
Carrozzerie, officine meccaniche e simili	50%
Attività di produzione artigianale	50%
Studi e laboratori medici	50%
Attività di produzione Alimentare	50%

Successivamente con n. 9 (nove) favorevoli, n. 0 (zero) contrari e n. 0 (zero) astenuti su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI FUMONE

Provincia di Frosinone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI 2026 in via provvisoria.

Visto: L'ASSESSORE COMUNALE

Data: _____

Firma: _____

.....

Parere di regolarità TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267) si esprime il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica:

FAVOREVOLE



NON FAVOREVOLE



EVENTUALI OSSERVAZIONI _____

Data: 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Matteo Campoli

.....

Parere di regolarità CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267) si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE



NON FAVOREVOLE



EVENTUALI OSSERVAZIONI _____

Data: 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Matteo Campoli

MATTEO
CAMPOLI
22.12.2025
10:32:29
GMT+01:00

MATTEO
CAMPOLI
22.12.2025
10:32:29
GMT+01:00

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto visti gli atti d'Ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale n. 4 per 15 giorni consecutivi dal 05/01/2026 al 20/01/2026

Inoltre ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18-06-2009 n. 69 è stata pubblicata oggi sul sito informativo del comune: www.comunedifumone.it

Fumone, 05/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

